

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Allegati n.

× Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. 255 AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI
CONFERITI DALL'IZSAM: REVOCA.

L'anno duemiladiciannove addi ventotto del
mese di luglio presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale
f.f. dell'Istituto, Dott. Nicola D'Alterio.

RICHIAMATO il D.Lgs 152/06 e s.m.i. contenente "Norme in materia ambientale", nella cui parte IV sono dettate disposizioni specifiche in materia di gestione di rifiuti in attuazione delle direttive comunitarie in tale ambito;

RICHIAMATO l'art. 6 del vigente Decreto Legge 135/2018 e ss. (*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*), convertito con alcune modifiche ed integrazioni in Legge 12/2019, con il quale sono state adottate nuove misure in tema di tracciabilità dei rifiuti ambientali concernenti la produzione e il trasporto dei rifiuti tra le quali, l'abolizione in via ufficiale del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) e la sua sostituzione con il nuovo "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" presso il Ministero dell'Ambiente;

PRESO ATTO che con atto deliberativo n. 788/2018, esecutivo ai sensi di legge, è stato prorogato il contratto concernente il servizio di rifiuti speciali conferiti dall'Istituto, con l'azienda Eco Eridania S.p.a. sino al 31/03/2019;

DATO ATTO che con nota trasmessa per le vie brevi in data 28/03/2019, è stato prorogata fino al 30/04/2019 la scadenza del predetto contratto, al fine di non interrompere il servizio in argomento, da considerarsi quale prestazione di livello essenziale;

EVIDENZIATO che, per effetto dei recenti decreti sullo "Spending review", le P.A. di cui all'art. 1 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., devono avvalersi del mercato elettronico, rappresentante una sorta di vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P.A., per l'acquisto di beni e servizi in esso contemplati;

EVIDENZIATO l'art. 36, 2 comma lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nella parte in cui dispone che le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di servizi o forniture, di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo decreto,

mediante procedura negoziata previa consultazione, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

RICHIAMATO l'art. 36, 6 comma del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nella parte in cui dispone che le stazioni appaltanti, per lo svolgimento delle procedure sotto soglia comunitaria, possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

PRESO ATTO che in esito alla manifestazione d'interesse pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto, sono pervenute regolarmente tramite PEC, le richieste di partecipazione, agli atti per ogni debito riscontro, da parte delle aziende di seguito evidenziate:

- Di Nizio Eugenio S.r.l. (n. prot. 17182 del 10/10/2018);
- Eco Eridania S.p.a. (n. prot. 17106 del 09/10/2018);
- Eco Transfer S.r.l. (n. prot. 17136 del 10/10/2018);
- Mar.Eco (n. prot. 16723 del 04/10/2018);
- Perna Ecologia S.r.l. (n. prot. 16879 del 05/10/2018);
- S.I.A.C. (n. prot. 16612 del 02/10/2018);

DATO ATTO che la stazione appaltante, sulla base delle risultanze dell'indagine di mercato, dianzi dettagliate, ha esperito nel M.E.P.A. nell'ambito dell'iniziativa "Servizi di gestione di rifiuti speciali", apposita procedura negoziata con RDO n. 2215397 del 04/02/2019, invitando le aziende ammesse;

DATO ATTO che, entro il termine perentorio prefissato (26/02/2019 ore 18:00), in esito alla procedura negoziata esperita nel M.E.P.A., sono pervenute due offerte da parte delle aziende Eco Eridania S.p.a. e Eco Transfer S.r.l.;

PRESO ATTO che le aziende Di Nizio Eugenio, Mar.Eco, Perna Ecologia S.r.l. e S.I.A.C. non hanno presentato offerta entro il termine indicato nella procedura;

DATO ATTO che il periodo di durata del contratto è stato oggetto di rettifica da parte della stazione appaltante, in corso di gara, precisando quest'ultima, con apposita nota trasmessa all'interno del M.E.P.A. alle aziende invitate, che l'importo indicato è da riferirsi non ad una durata biennale, come erroneamente previsto nella RdO, bensì ad una durata annuale, comprensiva anche dell'opzione di proroga di 6 mesi;

PRESO ATTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.lgs 50/2016;

RISCONTRATA positivamente la documentazione, amministrativa e tecnica, presentata da entrambe le aziende concorrenti, agli atti per ogni debito riscontro;

RITENUTO, successivamente alla verifica della predetta documentazione, di procedere all'apertura delle offerte economiche, in esito alla quale è risultato che il prezzo più basso è stato presentato dall'azienda Eco Transfer S.r.l., come emerge dal prospetto di seguito riportato:

ECO ERIDANIA S.P.A.	ECO TRANSFER S.R.L.
€177.301,82 (IVA esclusa)	€ 133.957,00 (IVA esclusa)
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.000,00	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.000,00

DATO ATTO dell'aggiudicazione provvisoria nel M.E.P.A. a favore dell'azienda Eco Transfer S.r.l., per quanto dianzi motivato;

PRECISATO che nell'offerta dell'azienda Eco Transfer S.r.l. è stata proposta una modalità ed un cronoprogramma di attività relative allo smaltimento dei rifiuti diversa da quella definita

negli atti di gara, incompatibile con le esigenze espresse in sede di classificazione degli stessi da parte della stazione appaltante, sulla quale grava la relativa responsabilità in quanto "produttore";

VISTA la nota del 3 maggio 2019 trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento alla prefata azienda, che di seguito si trascrive integralmente:

"Si fa seguito alle comunicazioni intercorse in occasione della riunione tenutasi lo scorso 17 aprile per rappresentare che:

la Stazione Appaltante, come peraltro documentato con i certificati di analisi elaborati dai Laboratori accreditati Astra e Biosan e a voi debitamente consegnati, intende confermare i contenuti del Capitolato Tecnico e del relativo allegato "elenco rifiuti", che prevedevano precisi codici CER per l'identificazione dei rifiuti gestiti dalle strutture dell'IZSAM e quantitativi indicativi, misurati su analisi storiche. Ciò posto, Codesta azienda, risultata prima nella graduatoria finale della gara esperita nel M.E.P.A., con RdO n. 2215397 del 04/02/2019, non può che attenersi alle prescrizioni contenute negli atti di gara, erogando i servizi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto finale mediante l'utilizzo dei codici CER ivi indicati, né fare riferimento a normative alternative, atteso che il produttore del rifiuto secondo i principi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. è e resta l'IZSAM, che assume tutte le responsabilità collegate a tale status giuridico. Alla luce di quanto motivato, si invita a garantire il servizio così come richiesto in sede di gara, non potendo la stazione appaltante accettare alcuna proposta alternativa rispetto a quanto anzidetto e a presentare tutte le autorizzazioni necessarie, comprese quelle relative agli impianti di destinazione finale con i quali deve dimostrare di avere un rapporto contrattuale ovvero un impegno al ricevimento dei rifiuti gestiti.

Si chiede, inoltre, di precisare la frequenza dei prelievi dei rifiuti indicati nel citato elenco, nel rispetto di quanto statuito dalla normativa vigente di settore.

Quanto premesso è da considerarsi condicio sine qua non ai fini della stipula del contratto nella piattaforma M.E.P.A., per cui nelle more della risoluzione della questione dianzi eccepita, non potrà avviarsi il servizio con Codesta azienda.

*Confidando in un positivo e sollecito riscontro, si porgono
Cordiali saluti";*

CONSIDERATO che in risposta alla citata comunicazione, l'azienda ha trasmesso la documentazione inerente le autorizzazioni relative allo smaltimento in impianti di destinazione finale, con nota del 08/05/2019 n. prot. 7635, agli atti per ogni debito riscontro;

RITENUTO opportuno dal R.U.P., ai fini chiarificatori, fissare un incontro con il Rappresentante Legale della predetta azienda, volto a chiarire e a definire le modalità di smaltimento, nel rispetto di quanto previsto nella documentazione di gara, al fine di dare avvio al contratto;

PRESO ATTO della nota del 28/05/2019, agli atti per ogni debito riscontro, inviata dall'azienda Eco Transfer S.r.l. in esito all'incontro tenutosi in data 23/05/2019 presso la sede centrale dell'Istituto, per le finalità predette, con la quale si rileva, tra le altre considerazioni già argomentate nel presente atto, l'assenza all'interno dell'offerta economica, di alcune tipologie di rifiuti smaltiti anche in considerevole quantità dall'Istituto, tra i quali quelli identificati dai codici CER 180202*, 180205* e 160506*;

CONSIDERATO che la mancata individuazione di tali codici in sede di gara, in riferimento ai quali l'Istituto produce considerevoli quantità, comporterebbe la pattuizione di nuovi prezzi "extra gara" e ciò comporterebbe la violazione del principio della par condicio dei concorrenti;

DATO ATTO che alla luce delle considerazioni espresse nella citata nota, essendo la questione rimessa alla decisione finale al R.U.P, quest'ultimo propone all'organo decisorio, non avendo ancora approvato la proposta di aggiudicazione, di revocare in autotutela la procedura di gara esperita per l'affidamento del servizio di gestione di rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 6 della lettera di invito, nella parte in cui l'Istituto si riserva la facoltà di adottare qualsiasi provvedimento di sospensione, revoca, annullamento o aggiudicazione parziale della gara dandone comunicazione alle aziende concorrenti;

RIBADITO che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione della stazione appaltante ed il relativo provvedimento non costituisce un atto vincolato, poiché in esso si esprime un'ulteriore valutazione circa la regolarità nello svolgimento della procedura e la convenienza della stipulazione del contratto, dovendo quindi essa svolgere nuove ed autonome considerazioni rispetto ad essa; la proposta di aggiudicazione, pertanto, è un atto ad effetti instabili, del tutto interinali, a fronte del quale non possono configurarsi situazioni di vantaggio permanenti in capo al beneficiario;

CONFERMATO, tuttavia, che l'Amministrazione è notoriamente titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i. (per come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. B ter D.L. n. 133/2014), di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo, nel caso di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e che pertanto, con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, per giurisprudenza ormai consolidata, è legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti, come quelli derivanti da una rinnovata valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare, a seguito di un ponderato giudizio che evidenzia la non convenienza di procedere all'aggiudicazione;

CONSIDERATO, altresì, che il Consiglio di Stato con recente sentenza n. 1310/2017, estremamente innovativa, ha ribadito che l'amministrazione può agire in via di autotutela, annullando d'ufficio il provvedimento di aggiudicazione della gara, anche dopo la stipula del contratto con l'impresa aggiudicatrice e che ciò comporta l'inefficacia automatica del contratto stante la stretta consequenzialità funzionale tra l'aggiudicazione della gara e la stipulazione dello stesso;

TENUTO CONTO che, nel caso di specie, la revoca interverrebbe addirittura prima dell'aggiudicazione definitiva, ciò rientrando nella potestà discrezionale dell'ente pubblico che può disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara (C.d.S., VI, 6 maggio 2013, n. 2418);

EVIDENZIATO che non vi è, in merito, alcun onere per la stazione appaltante, di avviso di avvio del procedimento (come da ultimo affermato dal C.d.S., III, 5 ottobre 2016, n. 4107), in quanto la proposta di aggiudicazione (ex ante "aggiudicazione provvisoria"), facendo nascere in capo all'interessato solo una mera aspettativa alla definizione positiva del procedimento stesso, non è individuabile come provvedimento conclusivo della procedura di evidenza pubblica, avendo, per sua natura, un'efficacia destinata ad essere superata, pertanto, inidonea di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile ed obbligo risarcitorio da parte della stazione appaltante;

RITENUTO di non dover negoziare o modificare le modalità di smaltimento dei rifiuti, così come proposto dall'azienda dichiarata aggiudicataria in via provvisoria, definite sulla base della classificazione ex ante effettuata e di procedere ad una elencazione più puntuale dei codici CER oggetto di gara, al fine di determinare conseguentemente dei costi congrui;

RIBADITO che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti, quelli della pubblica amministrazione, per quanto sopra esplicitati, risultano superiori rispetto a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa degli atti di gara;

ASSUNTO che non vi è obbligo per l'Istituto di dare avviso dell'avvio del procedimento, pur sussistendo, invece, l'onere della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera d) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di comunicare d'ufficio la decisione di non aggiudicare l'appalto a tutti i candidati;

RITENUTO, pertanto, alla luce del richiamato articolo del codice degli appalti, di comunicare la intervenuta decisione di non aggiudicazione alle aziende partecipanti, per i motivi suesposti;

DATO ATTO che nelle more dell'esperimento di una nuova gara, da implementare sulla base delle pregresse considerazioni, si ritiene opportuno prorogare il contratto, dal 1 maggio sino al 30 settembre del corrente anno, con l'attuale esecutore del servizio, agli stessi prezzi, patti e condizioni sino ad ora applicati;

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la disponibilità finanziaria in merito alla spesa prevista per l'espletamento del servizio per il periodo di proroga, indicata nella parte dispositiva del presente provvedimento, che andrà a gravare sullo stanziamento previsto dalla voce di conto "31010 – Servizio raccolta rifiuti" del bilancio 2019;

RITENUTO di dare mandato agli uffici competenti di liquidare e pagare le fatture emesse dall'azienda Eco Eridania S.p.a. relativamente al periodo di proroga, entro i termini contrattuali previsti, previo riscontro della regolarità delle prestazioni eseguite;

RISCONTRATA la regolarità della procedura dianzi seguita, ai sensi della normativa vigente in materia e, ritenuto, pertanto, di revocare la procedura negoziata esperita nel M.E.P.A. (n. 2215397 del 04/02/2019), dando mandato agli uffici competenti di predisporre una nuova gara, nel rispetto delle valutazioni anzidette;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per tutto quanto dianzi motivato;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. Prendere atto che in esito alla manifestazione di interesse pubblicata sul sito istituzionale, finalizzata all'esperimento di una procedura negoziata nel M.E.P.A. per l'affidamento del servizio di gestione di rifiuti speciali conferiti dall'Istituto, sono pervenute n. 6 domande di partecipazione da parte delle aziende indicate in premessa.
2. Prendere atto che è stata esperita procedura negoziata nel M.E.P.A. (con RdO n. 2215397 del 04/02/19), per l'affidamento del servizio in argomento, alla quale sono state invitate le aziende ammesse in esito alla citata manifestazione di interesse.
3. Dare atto che hanno partecipato solo due aziende, la Eco Eridania S.p.a. e la Eco Transfer S.r.l. e che il prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è stato presentato dall'azienda Eco Transfer S.r.l., come emerge dalla tabella illustrata in premessa.
4. Revocare, in sede di autotutela per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, la procedura negoziata esperita nel M.E.P.A. per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti speciali conferiti dall'Istituto.
5. Precisare che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto la revoca in autotutela della gara in oggetto, interviene in una fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato.
6. Disporre la comunicazione dell'intervenuta decisione di non aggiudicazione ai concorrenti, mediante apposita comunicazione nel M.E.P.A.

7. Ratificare la proroga del contratto con l'attuale esecutore del servizio, nelle more della definizione della nuova gara, per il periodo decorrente dal 1 maggio sino al 30 settembre del corrente anno.
8. Dare atto che gli oneri derivanti dalla proroga del contratto, che ammontano presuntivamente ad € 70.000,00 (IVA inclusa), andranno a gravare sulla voce di conto 31010 - *Servizio raccolta rifiuti* del corrente bilancio (Cod. Prog FSN19), previa variazione del budget di spesa assunto con atto deliberativo n. 7/2019, autorizzando lo spostamento della citata somma dal programma di spesa n. 9 (voce di conto 21210) al programma di spesa n. 18 (servizi non sanitari), nel rispetto dell'art. 7 del regolamento di contabilità.
9. Liquidare e pagare le fatture emesse dall'azienda Eco Eridania S.p.a. relativamente al citato periodo, entro 60 gg. dalla data delle stesse, previo riscontro della regolarità delle prestazioni eseguite.
10. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per tutto quanto in premessa motivato.

Istruttore del procedimento	Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza del presente atto.	Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di conto n. 31010 del bilancio anno corrente
Nome e cognome	IL DIRIGENTE PROPONENTE	IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO
Angelo Mincione	F.to Angelo Mincione	F.to Paola De Flaviis

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> X NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> (con motivazioni allegate)	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> X NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> (con motivazioni allegate)
F.to Nicola D'Alterio	F.to. Lucio Ambrosj

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

F.to Nicola D'Alterio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni15...consecutivi.

Data 01.07.2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

La presente delibera è immediatamente eseguibile